



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
VIRGINIA NUGHES
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLESI
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 62

14 settembre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Fondo per l'esonero contributivo a favore di lavoratori autonomi e professionisti entro il prossimo 30 settembre

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM **17.5.2021**, attuativo dell'**esonero contributivo** ex **art. 1** co. da 20 a 22-bis della L.178/2020. L'esonero si applica, al ricorrere dei requisiti reddituali e di calo del fatturato o dei corrispettivi: i) agli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; ii) ai professionisti della Gestione separata INPS; iii) ai professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96**; iv) ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla L. **3/2018**, in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19. L'esonero è riconosciuto (nel limite di 3.000 euro) sui **contributi dovuti per l'anno di competenza 2021** (esclusi i premi INAIL e il contributo integrativo), da versare con le rate o gli acconti aventi scadenza ordinaria entro il 31.12.2021 (per gli artigiani e i commercianti l'esonero si applica solo sui contributi fissi). L'esonero **è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale** e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM **17.5.2021** sono: i) **30.9.2021** (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. **2761**), per i **lavoratori e professionisti iscritti all'INPS**; ii) **31.10.2021**, per i **professionisti ordinistici**.

Premessa

Il **DM 17.5.2021**, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, definisce i criteri e le modalità dell'**esonero contributivo** introdotto dall'**art. 1** commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.



Ambito soggettivo

L'esonero trova applicazione nei confronti di:

- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali** e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- **professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza** e assistenza di cui al DLgs. **509/94** e al DLgs. **103/96**;
- **medici, infermieri e altri professionisti e operatori** di cui alla L. **3/2018**, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

L'esonero è riconosciuto ai soli soggetti con **posizione attiva alla data del 31.12.2020**, di conseguenza risultano **esclusi** dal beneficio i **soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2021**.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96**, **devono possedere i seguenti requisiti**:

- **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019**;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione **non superiore a 50.000,00 euro**;
- **non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato** (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità¹. L'Inps nella circolare 124/2021 ha affermato che in caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l'esonero **non spetta** nei mesi di **coincidenza** di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tal caso l'importo dell'esonero verrà riproporzionato.

→

Osserva

¹ Con riguardo a tale requisito, l'INPS nella circolare n.124/2021 ha specificato che sono ritenuti **incompatibili** con l'esonero anche: gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà ex DLgs. 148/2015; l'assegno di esodo di cui all'art. 4 della L. 92/2012; l'indennizzo per cessazione di attività commerciale; gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL; le rendite facoltative; l'APE sociale. L'esonero è invece **compatibile** con l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 e con quello erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall'INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i **soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020**.

La fruizione è subordinata:

- ✓ al possesso della **regolarità contributiva**;
- ✓ ai **limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea** 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* (e successive modifiche) recante il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

Contribuzione oggetto di esonero

L'esonero viene riconosciuto nella **misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale** dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria **entro il prossimo 31.12.2021²**. Nello specifico:

- per **gli artigiani e i commercianti**, l'esonero si applica **solo sui contributi fissi**: Sono quindi comprese la **I, II e III rata** della tariffazione **2021**, se scadenti entro il 31.12.2021.
Non sono oggetto di esonero:
 - ✓ le somme con **scadenza di versamento dopo il 31.12.2021**,
 - ✓ le **somme non di competenza del 2021**;
- per i lavoratori **iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti**, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i **contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021**, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96** l'esonero ha ad oggetto i **contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021** e in scadenza entro il 31.12.2021, calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di **invalidità, vecchiaia e superstiti**, sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la **tutela della maternità, paternità**, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% istituita dalla **normativa relativa all'Iscro**). Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all'interno del **quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021** (relativo al 2020).

² L'esonero **spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua** per ciascun richiedente ma **sono previsti specifici limiti di spesa complessivi** (1.500 milioni di euro) superati i quali l'agevolazione individuale viene ridotta in proporzione all'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile.

Osserva

Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Per quanto riguarda l'**ultima categoria di soggetti**, destinatari della misura in argomento, l'**art. 4** del DM 17.5.2021 prevede che:

- **ai professionisti e agli operatori** di cui alla L. **3/2018**, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS, si applicano le disposizioni di cui all'**art. 2** del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 5 e 6);
- **ai medici, agli infermieri e agli altri professionisti** e operatori di cui alla L. **3/2018**, tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti di previdenza ex DLgs. **509/94** e DLgs. **103/96**, si applica l'**art. 3** del DM 17.5.2021 (eccetto i co. 3 e 5).

Domanda

L'esonero **è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale** e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa. I termini di decadenza indicati nel DM **17.5.2021** sono:

- **30.9.2021** (il termine originario del 31.7.2021 è stato così prorogato dal messaggio INPS 29.7.2021 n. **2761**), per i **lavoratori e professionisti iscritti all'INPS**;
- **31.10.2021**, per i **professionisti ordinistici**.

Osserva

Le domande prive delle indicazioni previste dagli artt. **2 e 3** del DM 17.5.2021 **saranno considerate inammissibili.**

Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti **canali telematici** messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all'interno del sito internet dell'INPS. Nel dettaglio, sarà necessario seguire i seguenti percorsi:

- per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti", "Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020";
- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, "Cassetto lavoratori autonomi Agricoli", "Comunicazione bidirezionale";
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata, "Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti", "Domande Telematiche", "Esonero contributivo L. 178/2020".

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà **dichiarare di essere in regola** con il **versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria** e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

L'Inps ha chiarito anche un aspetto operativo, riguardante i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali: il lavoratore in questione che abbia, nel corso dell'anno 2021, **cambiato numero di posizione aziendale all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica**, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, **sarà tenuto a presentare l'istanza per ogni posizione aziendale**.

Concessione dell'esonero

Il DM **17.5.2021** prevede **due distinte modalità di concessione dell'esonero**, nello specifico:

- l'INPS riconosce l'agevolazione e **comunica l'esito al soggetto interessato** tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero **solo dopo l'emanazione di un apposito decreto** da parte del Ministero del Lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti